



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo



Sistema Socio Sanitario



ATS Bergamo



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA NEGLI ESERCIZI PUBBLICI



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo

Il Prefetto di Bergamo ed i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori di discoteche, degli esercizi dove si svolgono pubblici intrattenimenti, delle aziende organizzatrici di pubblici spettacoli, dei servizi di controllo nei locali e/o nei luoghi ove si svolgono gli stessi,

PREMESSO CHE in data 14 luglio 2020, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la sicurezza nelle discoteche della Provincia di Bergamo in attuazione dell'Accordo Quadro stipulato in data 21 giugno 2016 dal Ministero dell'Interno con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo;

RAVVISATA la necessità di ridefinire in ambito provinciale le iniziative di cui al citato protocollo, tenendo conto delle indicazioni impartite con le «Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici», di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 21 gennaio 2025, nonché delle specifiche caratteristiche del contesto territoriale dove insistono i diversi locali e/o le iniziative pubbliche, al fine di rendere coerenti ed efficaci le misure ed iniziative finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità degli esercizi pubblici;

VISTA la legge 1 ° aprile 1981 n. 121;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n. 635;

VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con la legge 1° dicembre 2018, n. 132;

VISTO il sopracitato Decreto del Ministro dell'Interno del 21 gennaio 2025 con il quale sono adottate le «Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici», di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,

LETTA la circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro - n. 119/1(4) – Uff. II – Ord. e Sic. Pubb. n. 36073 del 18 aprile 2025 – con la quale si evidenzia che le misure di prevenzione e controllo previste nelle Linee Guida” *dovranno essere declinate negli accordi provinciali che saranno eventualmente sottoscritti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei contesti territoriali ove insistono gli esercizi considerati*”;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo

PRESO ATTO DELL'OPPORTUNITÀ DI:

- individuare iniziative condivise volte a favorire la prevenzione di situazioni di illegalità, promuovendo la sensibilizzazione degli operatori del settore riguardo il modello di cooperazione attiva delineato dal legislatore, in ossequio al dettato delle norme e delle successive disposizioni di dettaglio, recentemente pubblicate;
- tenere conto delle specifiche caratteristiche del contesto territoriale dove insistono i diversi locali (intrattenimento danzante ed altre categorie) al fine di rendere coerenti ed efficaci le predette misure ed iniziative finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità degli esercizi pubblici;
- adottare strategie di prevenzione di eventi illegali e/o potenzialmente pericolosi con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcol;
- rafforzare, attraverso il presente protocollo, il contributo dei gestori dei locali e/o organizzatori degli eventi pubblici attraverso azioni complementari che possano contribuire fattivamente alla complessiva strategia di prevenzione messa in campo dai soggetti istituzionalmente preposti;
- incontrarsi periodicamente al fine di monitorare l'efficacia e l'incisività degli strumenti di collaborazione individuati, anche al fine di poter indicare eventuali ulteriori meccanismi operativi e, se del caso, nuove progettualità;

RITENUTO di valorizzare l'esperienza maturata a seguito dell'attuazione del citato Protocollo d'intesa per la sicurezza nelle discoteche della Provincia di Bergamo del 14 luglio 2020, discendente dalla stipula dell'Accordo quadro del 21 giugno 2016 e dall'Intesa programmatica sottoscritta il 12 luglio 2019 tra il Ministro dell'interno e la SILB-FIPE, l'Assointrattenimento e la FIEPET Confesercenti;

RITENUTO CHE il presente Protocollo, aperto all'adesione dei singoli esercenti ed operatori interessati, debba conseguire l'obiettivo di regolamentare i comportamenti dei gestori, degli organizzatori di eventi pubblici e del personale impiegato nel settore nonché degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza ed un maggiore rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica;

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di acquisire il nulla osta alla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa da parte del Ministero dell'Interno, così come indicato nella citata circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro - del 18 aprile 2025;

- Il Prefetto di Bergamo
- Il Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
- ASSO INTRATTENIMENTO



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo

- SILB
- CONFCOMMERCIO BERGAMO
- CONFERSERCENTI BERGAMO
- ASSIV
- A.N.IV.P.
- CONFEDERSICUREZZA e servizi
- UNIV

STIPULANO

il seguente Protocollo d'Intesa:

Art. 1

Principi di carattere generale e impegni congiunti

Le parti del presente Protocollo, congiuntamente, si impegnano, per il perseguimento delle finalità di cui in premessa, a promuovere le iniziative indicate nel Decreto del Ministro dell'Interno del 21 gennaio 2025 con il quale sono adottate le «*Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici*», di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, nonché le sotto indicate *best practices* da adottare nella gestione dei propri locali e/o degli eventi pubblici organizzati, in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze.

Il presente Protocollo è aperto all'adesione, con conseguente assunzione degli impegni ivi previsti, degli operatori economici che possano considerarsi “virtuosi”, in quanto non destinatari, in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettono in discussione l'affidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dell'attività economica, così come prescritto al par. 1, lettere dalla a) alla f), nelle “Linee guida” indicate in premessa.

Art. 2

Impegni dei gestori e degli operatori aderenti al Protocollo.

I gestori e gli operatori del settore aderenti al presente Protocollo si impegnano a:

- a) collaborare con le Forze di Polizia e, in particolare, a segnalare tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi, fermo restando che per tutte le chiamate di emergenza dovrà essere utilizzato



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo

esclusivamente il canale del NUE 112. Per tutte le altre situazioni che non rivestono carattere di emergenza, le segnalazioni verranno effettuate per iscritto agli Uffici delle Forze di Polizia competenti per territorio;

- b) segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia territorialmente competenti, nonché alla Questura-Divisione P.A.S.I. un referente per la sicurezza al fine di assicurare ogni opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al Protocollo. Tale figura funge da privilegiato punto di contatto con le forze di polizia, soprattutto per gli oneri informativi attivi e passivi. Ed invero, il referente dovrà trasmettere alla Questura-Divisione P.A.S.I. l'elenco nominativo degli A.S.C. e degli eventuali operatori di supporto impiegati, rapportati all'affluenza di pubblico prevista e non superabile. Detta comunicazione dovrà essere resa disponibile agli enti preposti al controllo al momento della verifica. Inoltre, il referente per la sicurezza è tenuto a segnalare eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dei servizi di controllo e sarà la figura di riferimento al quale gli organi di Polizia preposti potranno rivolgersi al fine di acquisire ogni elemento informativo e di rilievo per la prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati;
- c) regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali per precluderli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento, garantendo peraltro l'osservanza del divieto di vendita e somministrazione diretta od indiretta di alcolici a minori o a persone comunque in stato palesemente già alterato;
- d) disciplinare il deflusso degli avventori per evitare lo stazionamento prolungato nei pressi del locale e prevenire episodi di disturbo alla quiete pubblica, assicurando che la capienza massima di persone nell'esercizio non sia mai superiore a quella consentita e che le vie di esodo e tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza e solidità della struttura siano osservate. Tale regolamentazione è resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi;
- e) affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente all'ingresso dei locali e al loro interno esclusivamente al personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009 (di seguito denominati ASC¹), verificandone l'effettiva iscrizione acquisendo il numero di registrazione fornito dalla Prefettura di riferimento, ovvero la presentazione dell'istanza di iscrizione allo stesso.

Il numero minimo degli ASC andrà calcolato, tenuto conto dell'affluenza comunicata secondo le modalità di cui alla lett. b), con le seguenti modalità:

- dovranno essere impiegate almeno due unità per qualsiasi tipo di attività;
- superate le 200 persone dovrà essere utilizzata un'ulteriore unità ogni cento persone fino ad una capienza di cinquecento (500 persone almeno 5 ASC) da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 persone fino a 1000 persone (1000 persone almeno 7 ASC);

Resta ferma la possibilità di impiegare ulteriori unità oltre il minimo sopra indicato in occasione

¹ Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo iscritti ai registri provinciali prefettizi



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo

di eventi in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull'ordinario svolgimento delle attività dei locali, dandone preventiva comunicazione all'Autorità di P.S. entro cinque giorni a far data dall'evento previsto, da parte del referente della sicurezza del locale. La stessa Autorità potrà prescrivere al gestore ulteriori e diverse prescrizioni relative all'evento in questione. All'interno dei locali, può eventualmente essere utilizzato personale non iscritto nel citato Registro prefettizio, con mansioni esclusivamente di supporto² agli ASC.

- Per operatori di supporto si deve intendere personale regolarmente assunto dal titolare/gestore del locale, ovvero dalla società incaricata della sicurezza dello stesso, che espleta mansioni di collaborazione con i predetti ASC per le attività a loro attribuite dall'art. 4 del ripetuto DM 2009. Il numero degli incaricati di supporto non potrà, comunque, superare il 25% del totale del personale presente iscritto al registro prefettizio per i servizi in argomento.

La verifica del possesso dei requisiti di tali operatori di supporto verrà effettuata dalla Questura nelle modalità indicate da un'apposita circolare adottata dal Questore entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo.

La Questura procederà agli accertamenti di rito e, ove verifichi la mancanza dei citati requisiti, ne darà tempestiva comunicazione formale al gestore, che pertanto non potrà avvalersene;

- f) procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza, anche all'esterno dell'esercizio, assicurando esclusivamente l'inquadratura delle vie di accesso e di esodo dal locale, senza ricomprendere la strada pubblica sulla quale il medesimo locale si affaccia. Detti apparati dovranno essere gestiti; nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza. Si dovrà, altresì, curare la conservazione delle immagini per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalle Forze di polizia, e renderle immediatamente disponibili in caso di richiesta delle Forze di Polizia. Occorrerà, altresì, mantenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini;
- g) garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale;
- h) definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l'adozione del "codice di condotta" (all. 1) dell'avventore da affiggere in modo visibile all'interno del locale e da pubblicizzare anche sui siti web ad esso dedicati, così come indicato al par. 2, lettere da a) ad h) delle precitate "Linee guida". Il predetto "codice" potrà essere utilmente completato dalla previsione secondo cui la violazione delle regole ivi contenute potrà integrare un motivo legittimo che consente all'esercente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 del REG. TULPS;
- i) adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione e vendita diretta ed indiretta di bevande alcoliche ed all'obbligo di identificazione degli stessi mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità,

² di seguito denominati operatori di supporto



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo

garantendo che non vengano posti in essere comportamenti elusivi delle norme che impongono il divieto di vendita e somministrazione anche da parte del proprio personale. A tal fine gli esercenti adotteranno iniziative idonee che possano agevolare l'individuazione dell'avventore minorenne, ai fini dell'applicazione delle limitazioni previste dalla legge.

- j) Garantire la collaborazione con i progetti di limitazione dei rischi, finanziati da Regione Lombardia attraverso il Fondo Sociale Europeo e/o con i progetti attivati da Enti del Sistema Socio-sanitario Nazionale e attivi sul territorio provinciale per la realizzazione di:

- interventi di sensibilizzazione rivolti ai frequentatori dei locali sui rischi connessi all'uso di sostanze psicoattive, all'abuso alcolico e alla guida in stato di alterazione da sostanze e/o alcol;
- interventi di formazione per il personale dei locali (baristi, addetti al bancone, addetti alla sicurezza, ...) sulle strategie relazionali e sugli interventi di prevenzione ambientale attivabili dai locali, al fine di ridurre i rischi di comportamenti di abuso di sostanze.

Art. 3

Impegni delle Organizzazioni aderenti al Protocollo

Le Associazioni di categoria si impegnano a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione, a stimolare un'ampia adesione dei gestori e operatori del settore al presente Protocollo, nonché ad esortare gli stessi a:

1. collaborare con le Forze di Polizia e, in particolare, a segnalare tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi, valorizzando la "rete" tra Associazioni di categoria per incrementare il flusso informativo verso le competenti Autorità;
2. segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine coloro che si trovino in evidente stato di alterazione psicofisica, nonché coloro che precedentemente abbiano assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico;
3. promuovere anche la regolamentazione del deflusso degli avventori per evitare lo stazionamento prolungato nei pressi del locale e prevenire episodi di disturbo alla quiete pubblica;
4. prevedere che tra gli addetti ai servizi di vigilanza o tra il personale di supporto almeno uno abbia frequentato (o possa frequentare entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente documento), un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppur provvisorio, presidio per la salute dei frequentatori;
5. prevedere che i locali siano muniti di defibrillatore;
6. facilitare il consumo di bevande non alcoliche attraverso una politica dei prezzi che incentivi l'uso di bevande non alcoliche (ad esempio somministrazione di due bevande analcoliche al prezzo di una alcolica);
7. attivare, oltre alle verifiche di igiene e sicurezza previste dalle norme di settore, un sistema di registrazione analitica, in regime di autocontrollo, degli interventi di manutenzione degli impianti e di pulizia e sanificazione dei locali;
8. osservare le vigenti disposizioni di legge a tutela dei minori, con particolare riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche;
9. promuovere campagne di sensibilizzazione per l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto e la pratica dell'autista designato;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo

10. partecipare ad appositi corsi di formazione destinati agli stessi gestori dei locali e al loro personale, al fine di innalzare il livello di professionalizzazione nella somministrazione di alimenti e bevande, contribuendo in tal modo a diffondere una cultura di prevenzione dell'abuso delle sostanze alcoliche;
11. concordare, in seno alle associazioni, gli orari di apertura e chiusura dei locali dei rispettivi aderenti, nonché quelli di somministrazione di sostanze alcoliche ai maggiorenni, fermi restando gli imprescindibili principi della tutela dei fruitori, soprattutto dei giovani;
12. promuovere la cultura dell'igiene e della sicurezza all'interno di tutti i locali di intrattenimento e spettacolo anche attraverso momenti formativi specifici.

Art. 4

Impegni delle Istituzioni

La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo, si impegna, attraverso il coinvolgimento della Questura di Bergamo, dei Comandi Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, nonché con il supporto delle Polizia Locali a:

- a) impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo nelle aree circostanti e lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori dell'esercizio, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
- b) intensificare - anche su segnalazione delle aziende autorizzate - l'attività di vigilanza sull'organizzazione illegale di intrattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari;
- c) istituire presso la Prefettura, su base volontaria, un Albo dei "referenti" per la sicurezza, indicati da ciascun gestore, aventi i requisiti previsti dal D.M. 6 ottobre 2009 e che abbiano partecipato al corso di formazione di primo intervento sanitario e ai corsi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d) effettuare interventi integrati con gli altri Enti coinvolti, anche mediante programmazione pluriennale, in tema di igiene e salubrità dei locali, igiene degli alimenti e sicurezza degli impianti, e di salute e sicurezza dei lavoratori;

La Prefettura sovrintende, in un rapporto di dialogo con i responsabili delle Organizzazioni aderenti, alla gestione del Protocollo ed esercita l'alta vigilanza sull'attuazione di quanto ivi previsto. Può convocare in ogni tempo le Organizzazioni aderenti e i relativi associati anche in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.

Periodicamente, quando se ne ravvisi l'esigenza, sarà svolta una verifica dello stato di attuazione del Protocollo, i cui esiti saranno esaminati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo

Sicurezza Pubblica o di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia e trasmessi, alla fine di ogni anno solare, al Ministero dell'Interno, unitamente alla descrizione delle *best practices* messe in campo sul territorio provinciale.

Art. 5 Adesione al Protocollo

L'adesione al presente protocollo e la puntuale ed integrale attuazione dello stesso da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutate dal Questore, ai sensi dell'art. 21-bis del Decreto-legge n.13/2018 convertito con la legge 1° dicembre 2018, n. 132, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli dell'articolo 100 TULPS, determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti "virtuosi".

Possono aderire alla presente intesa collaborativa, mediante espresso atto di adesione – allegato 2- che costituisce parte integrante del presente protocollo, esclusivamente i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti la conduzione di locali ovvero di organizzazione di eventi che non siano destinatari, o non lo siano stati in tempi recenti, dei provvedimenti elencati al par. 1, lettere dalla a) alla f) , delle summenzionate "Linee guida";

Art. 6 Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato alla scadenza fatte salve nuove norme o disposizioni che determinino esigenze di integrazioni o modifiche.

Bergamo,

Il Prefetto di Bergamo

Il Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

ASSO INTRATTENIMENTO

SILB



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo

CONFCOMMERCIO BERGAMO

CONFERSERCENTI BERGAMO

ASSIV

A.N.IV.P.

CONFEDERSICUREZZA e servizi

UNIV

Allegato 1
AVVISO ALLA CLIENTELA
(Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale)

I signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

A. ALL'ENTRATA

Non è consentito:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope / stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;

B. ALL'INTERNO

Non è consentito:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009; '
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;

C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO

Non è consentito:

disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;

usare segnalazioni acustiche;

diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili; abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti; sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

La Direzione del locale

Allegato n. 2
Dichiarazione di impegno e di adesione al Protocollo d'intesa per la sicurezza negli esercizi pubblici

PREMESSO che la Prefettura di Bergamo, le Associazioni di categoria e le Associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza ed investigazione comparativamente rappresentative degli Istituti di vigilanza hanno stipulato, in data, il Protocollo d'intesa denominato **Protocollo d'intesa per la sicurezza negli esercizi pubblici**

CONSIDERATO che l'art. 1 del Protocollo prevede l'adesione *“con conseguente assunzione degli impegni ivi previsti, degli operatori economici che possano considerarsi “virtuosi”, in quanto non destinatari, in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettono in discussione l'affidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dell'attività economica, così come prescritto al par. 1, lettere dalla a) alla f), nelle “Linee guida” indicate in premessa”*;

PRESO ATTO dei principi generali del Protocollo nonché del contenuto dell'art. 2 **“Impegni dei gestori e degli operatori che aderiranno al Protocollo”** e dell'art. 6 riguardante l'adesione al protocollo e la puntuale ed integrale attuazione dello stesso da parte dei gestori degli esercizi pubblici che potrà essere valutata dal Questore, ai sensi dell'art. 21-bis del Decreto-legge n.l 13/2018 convertito con la legge 1° dicembre 2018, n. 132, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli dell'articolo 100 TULPS, determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli stessi:

il sig. _____

nato a _____ il _____

rappresentante legale della società _____

titolare/gestore	dell'esercizio	denominato
_____	_____	_____

con sede a _____

in via _____ n. _____

recapiti:

pec _____ mail _____

tel. _____

SI IMPEGNA A

- ◇ collaborare con le Forze di Polizia e, in particolare, a segnalare tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi, fermo restando che per tutte le chiamate di emergenza dovrà essere utilizzato esclusivamente il canale del NUE 112. Per tutte le altre situazioni che non rivestono carattere di emergenza, le segnalazioni verranno effettuate per iscritto agli Uffici delle Forze di Polizia competenti per territorio;
- ◇ comunicare alle Forze di Polizia territorialmente competenti, nonché alla Questura-Divisione P.A.S.I. un referente per la sicurezza al fine di assicurare ogni opportuno contatto con le Forze di Polizia, per gli oneri informativi attivi e passivi. In particolare, il suddetto referente dovrà trasmettere alla Questura-Divisione P.A.S.I. l'elenco nominativo degli A.S.C. e degli eventuali operatori di supporto impiegati, rapportati all'affluenza di pubblico prevista e non superabile. Detta comunicazione dovrà essere resa disponibile agli enti preposti al controllo al momento della verifica. Inoltre, il referente per la sicurezza è tenuto a segnalare eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dei servizi di controllo e sarà la figura di riferimento al quale gli organi di Polizia preposti potranno rivolgersi al fine di acquisire ogni elemento informativo e di rilievo per la prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati;
- ◇ regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali per precluderli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento, garantendo peraltro l'osservanza del divieto di vendita e somministrazione diretta od indiretta di alcolici a minori o a persone comunque in stato palesemente già alterato.
- ◇ disciplinare il deflusso degli avventori per evitare lo stazionamento prolungato nei pressi del locale e prevenire episodi di disturbo alla quiete pubblica, assicurando che la capienza massima di persone nell'esercizio non sia mai superiore a quella consentita e che le vie di esodo e tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza e solidità della struttura siano osservati), rendendo nota tale regolamentazione attraverso l'affissione all'ingresso

dell'esercizio dell'avviso di cui all'allegato n. 1 al Protocollo;

- ◇ affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente all'ingresso dei locali e al loro interno esclusivamente al personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009 (di seguito denominati ASC), verificandone l'effettiva iscrizione acquisendo il numero di registrazione fornito dalla Prefettura di riferimento, ovvero la presentazione dell'istanza di iscrizione allo stesso.
- ◇ impiegare il numero minimo di ASC previsto dalla lettera e) dell'art. 2 del Protocollo, tenuto conto dell'affluenza comunicata secondo le modalità di cui all'art. 2 lett. b) del Protocollo;
- ◇ dare preventiva comunicazione all'Autorità di P.S. (entro 5 giorni a far data dall'evento previsto) anche per il tramite del referente della sicurezza, dell'impiego di ulteriori unità di ASC in occasione di eventi in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull'ordinario svolgimento delle attività dei locali;
- ◇ impiegare all'interno dei locali personale non iscritto nel citato Registro prefettizio, eventuali operatori di supporto, con mansioni esclusivamente di sostegno agli ASC, complessivamente per un numero massimo corrispondente al 25% degli ASC presenti e che riuniscano le caratteristiche previste dal 4° capoverso – lettera e) dell'art. 2 del Protocollo;
La verifica del possesso dei requisiti di tali operatori di supporto verrà effettuata dalla Questura nelle modalità indicate da un'apposita circolare adottata dal Questore entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo.
- ◇ procedere all'istallazione di sistemi di videosorveglianza ed alla loro costante manutenzione anche all'esterno dell'esercizio, assicurando esclusivamente l'inquadratura delle vie di accesso e di esodo dal locale, senza ricomprendere la strada pubblica sulla quale il medesimo locale si affaccia
- ◇ garantire che detti apparati siano gestiti nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza, la cui conservazione verrà assicurata per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali, rendendo le immagini immediatamente disponibili in caso di richiesta delle Forze di Polizia;
- ◇ assicurare un'adeguata illuminazione delle aree immediatamente pertinenti al locale, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica;
- ◇ adottare il “codice di condotta” dell'avventore di cui all'allegato 1 del

Protocollo che verrà affisso in modo visibile all'interno del locale, nonché pubblicizzato anche sui siti web ad esso dedicati, così come indicato all'art. 2, lettera h) del protocollo;

- ◇ adottare iniziative idonee che possano agevolare l'individuazione dell'avventore minorenne, attraverso l'identificazione degli stessi mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità, ai fini della loro tutela con particolare riferimento ai divieti di somministrazione e vendita diretta ed indiretta di bevande alcoliche ed all'obbligo, garantendo che non vengano posti in essere comportamenti elusivi delle norme che impongono il divieto di vendita e somministrazione anche da parte del personale dipendente
- ◇ Garantire la collaborazione con i progetti di limitazione dei rischi, finanziati da Regione Lombardia attraverso il Fondo Sociale Europeo e/o con i progetti attivati da Enti del Sistema Sociosanitario Nazionale e attivi sul territorio provinciale per la realizzazione di:
 - interventi di sensibilizzazione rivolti ai frequentatori dei locali sui rischi connessi all'uso di sostanze psicoattive, all'abuso alcolico e alla guida in stato di alterazione da sostanze e/o alcol;
 - interventi di formazione per il personale dei locali (baristi, addetti al bancone, addetti alla sicurezza, ecc.) sulle strategie relazionali e sugli interventi di prevenzione ambientale attivabili dai locali, al fine di ridurre i rischi di comportamenti di abuso di sostanze.

❖ Il sig. _____ titolare dell'esercizio denominato

Data sottoscrizione

La Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo

ATTESTA l'inserimento del sig. _____ titolare,
gestore ecc. _____ quale aderente al Protocollo
d'intesa per la sicurezza degli esercizi pubblici stipulato in data _____.

Il Prefetto di Bergamo
